

STATUTO
COSTITUZIONE – DENOMINAZIONE – SEDE

ARTICOLO 1

È costituita in memoria del signor Giovanni Bontacchio Zanoncini, deceduto il 9 marzo 1756, la Fondazione “**CAPPELLANIA BONTACCHIO SAN GAETANO IN AVANO – Ente del Terzo Settore**”, disciplinata ai sensi dell’articolo 14 e seguenti del Codice Civile.

La Fondazione “**CAPPELLANIA BONTACCHIO SAN GAETANO IN AVANO - Ente del Terzo Settore**”, di seguito la Fondazione, ha sede in PEZZAZE (BS), Località Avano, Via Avano.

La Fondazione assume nella denominazione l’acronimo “**CAPPELLANIA BONTACCHIO SAN GAETANO IN AVANO – ETS**”.

Il trasferimento della sede della Fondazione sarà di competenza del Consiglio di Amministrazione; qualora il trasferimento avvenga all’interno del Comune di Pezzaze, tale deliberazione non comporterà modifica statutaria.

La Fondazione ha l’obbligo di fare uso in qualsivoglia segno distintivo, atto, corrispondenza o comunicazione rivolta al pubblico dell’indicazione di “Ente del Terzo Settore” o dell’acronimo “ETS”.

SCOPI E FINALITA’

ARTICOLO 2

La Fondazione persegue, senza scopo di lucro, finalità di utilità sociale e solidaristiche.

La Fondazione esercita, in via principale, le seguenti attività di interesse generale:

1. interventi e servizi sociali ai sensi dell’articolo 1, commi I e II, della legge 8 novembre 2000, n. 328, e successive modificazioni, e interventi, servizi e prestazioni di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, e alla legge 22 giugno 2016, n. 112 e successive modificazioni;
2. educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;
3. formazione extrascolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà educativa;
4. organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui all’art. 5 del D.Lgs. n. 117/2017 e successive modificazioni.

La Fondazione, si propone principalmente l’attuazione di iniziative di interesse sociale nell’ambito territoriale del Comune di Pezzaze, quali l’attività di assistenza sociale e religiosa a favore delle famiglie, diretta in particolare a soggetti che versano in specifiche condizioni disagiate e di bisogno, in ragione di condizioni fisiche, psichiche, economiche, sociali o familiari.

In particolare, la Fondazione si propone di:

- prestare protezione ed aiuto all’infanzia abbandonata o priva di assistenza nonché ai giovani in condizioni di difficoltà;
- sviluppare l’istruzione e la cultura negli strati meno elevati della popolazione;
- prestare assistenza morale e religiosa alle persone di età avanzata ed agli infermi;
- promuovere i valori cristiani della preghiera, della famiglia e della solidarietà tra gli uomini;
- sostenere le famiglie nei loro bisogni di consapevolezza, di scelta e di relazione.

La Fondazione potrà inoltre svolgere attività diverse a quelle di cui all’articolo 5 del D.Lgs. n. 117/2017, a condizione che siano secondarie e strumentali rispetto alle attività di interesse generale.

La Fondazione esaurisce le proprie finalità statutarie nell'ambito territoriale del Comune di Pezzaze, Regione Lombardia.

PATRIMONIO

ARTICOLO 3

Il patrimonio della Fondazione è costituito:

- dai beni mobili ed immobili e da ogni altro contributo, erogazione ed entrata comunque pervenuti alla Fondazione, che siano espressamente destinati ad incrementare il patrimonio per il raggiungimento degli scopi istituzionali ed in particolare dai beni immobili descritti nell'atto di costituzione della Fondazione del quale il presente statuto è parte integrante;
- dalle rendite degli immobili di cui sopra.

Il patrimonio della Fondazione, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate, è esclusivamente utilizzato per lo svolgimento delle attività di interesse generale meglio individuate all'articolo 2 dello Statuto ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità solidaristiche e di utilità sociale.

È vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a fondatori, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto.

Il Consiglio di Amministrazione provvederà all'investimento delle risorse finanziarie della Fondazione nel modo che riterrà più opportuno e redditizio nei limiti sopra specificati.

MEZZI FINANZIARI

ARTICOLO 4

La Fondazione persegue i propri scopi mediante l'utilizzo di:

- contributi di persone fisiche e giuridiche sia pubbliche che private non destinati ad incrementare il patrimonio;
- lasciti e donazioni non destinati ad incrementare il patrimonio;
- ogni altro provento derivante dalla attività economica, finanziaria e patrimoniale svolta, direttamente o indirettamente dalla Fondazione.

ORGANI

ARTICOLO 5

Sono organi della Fondazione:

- il Consiglio di Amministrazione;
- il Presidente della Fondazione;
- l'Organo di Controllo.

Tali cariche hanno durata rispettivamente di 5 (cinque) anni a decorrere dalla data del loro insediamento.

Il Consiglio di Amministrazione, il Presidente e l'Organo di Controllo possono essere sempre riconfermati.

LIBRI DELLE ADUNANZE

ARTICOLO 6

I verbali delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione e dell'Organo di controllo devono essere trascritti in ordine cronologico su appositi registri regolarmente tenuti e devono essere sottoscritti rispettivamente dal Presidente e dal Segretario per il Consiglio di Amministrazione e dal soggetto di cui all'articolo 2397, comma II, del Codice Civile, se monocratico o dal Presidente e dal Segretario negli altri casi.

I libri sociali sono consultabili da parte dei membri degli organi sociali.

CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

ARTICOLO 7

Il Consiglio di Amministrazione è composto da 3 (tre) Membri, compreso il Presidente e si compone di:

- 2 (due) Membri nominati dai capifamiglia delle famiglie residenti ad Avano di Pezzaze scelti tra i componenti delle famiglie storiche di Avano Pezzaze;

- il Parroco pro tempore della Parrocchia di Sant'Apollonio in Pezzaze.

I membri del Consiglio decadono dalla carica con delibera del Consiglio stesso previa contestazione degli addebiti in forma scritta, nei seguenti casi:

- a seguito di tre assenze consecutive ingiustificate;
- per sopravvenute condizioni di incompatibilità;
- in caso di grave violazione delle norme statutarie;
- in conseguenza di atti che arrechino grave danno al patrimonio o pregiudizio al buon nome della Fondazione.

Qualora venga meno un membro del Consiglio di Amministrazione in base ai medesimi criteri della nomina del membro venuto meno si provvederà alla sua sostituzione.

L'incarico dei nuovi Membri così nominati scadrà insieme agli altri al termine dell'originario quinquennio.

Il Consiglio di Amministrazione ha tutti i poteri per l'amministrazione ordinaria e straordinaria della Fondazione. In particolare il Consiglio di Amministrazione potrà:

- deliberare i programmi della Fondazione;
- approvare il Bilancio di Previsione ed il Bilancio Consuntivo;
- deliberare l'accettazione di contributi, donazioni e lasciti;
- deliberare gli acquisti, le alienazioni e la trasformazione di beni mobili ed immobili;
- deliberare sui contratti di locazione, fornitura e somministrazione;
- provvedere alla nomina del Presidente e del Vice Presidente;
- provvedere alla nomina di un Segretario;
- deliberare il Regolamento di organizzazione ed amministrazione;
- deliberare eventuali funzioni e deleghe da conferire al Presidente, in aggiunta a quelli già spettantigli per statuto precisandosi che allo stesso potranno essere delegati esclusivamente per determinati atti specificatamente individuati non essendo ammesse deleghe generali e generiche;
- deliberare eventuali convenzioni ed accordi di partecipazione o collaborazione con altri Enti, Fondazioni, Istituzioni, Società, Consorzi e Aziende, sia pubblici che privati;
- deliberare eventuali modifiche od integrazioni statutarie;
- individuare, nei limiti ex lege previsti le attività diverse rispetto a quelle di interesse generale, purché ad esse secondarie e strumentali.

Le riunioni sono convocate e presiedute dal Presidente, salvo quanto previsto in sua assenza dal successivo articolo 8 e sono validamente costituite con la presenza della maggioranza dei suoi componenti.

Le deliberazioni vengono approvate con la maggioranza dei presenti; in caso di parità prevale il voto di chi presiede, salvo che per le delibere concernenti modifiche od integrazioni statutarie ed acquisti od alienazioni di beni immobili per le quali è richiesta la maggioranza assoluta dei componenti il Consiglio.

Il Consiglio di Amministrazione si riunisce per iniziativa del Presidente:

- almeno una volta all'anno per l'approvazione del Bilancio;
- su richiesta scritta motivata di almeno due Consiglieri;
- ogni qual volta sia necessario per il funzionamento della Fondazione.

Gli avvisi di convocazione, contenenti l'elenco degli argomenti da trattare, sono inviati almeno cinque giorni prima della riunione; in caso di urgenza la convocazione potrà avvenire con termini e modalità più brevi, stabilite dal Consiglio stesso.

I verbali delle riunioni vengono redatti a cura del Segretario e firmati dal Presidente e dal Segretario stesso.

I componenti del Consiglio non hanno diritto a nessuna indennità di funzione, hanno invece

diritto al rimborso delle spese effettivamente sostenute per l'espletamento del loro incarico.

RINNOVO DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

ARTICOLO 8

Novanta giorni prima della scadenza del mandato del Consiglio di Amministrazione, il Presidente deve richiedere ai soggetti interessati le nomine di propria competenza, secondo quanto previsto dal presente statuto, al fine di procedere al rinnovo del Consiglio.

Il Consiglio scaduto resta comunque in carica fino all'insediamento del nuovo Consiglio di Amministrazione nei limiti e con i poteri previsti dalle disposizioni delle leggi vigenti.

PRESIDENTE DELLA FONDAZIONE

ARTICOLO 9

Il Consiglio di Amministrazione in occasione della prima seduta presieduta dal Consigliere più anziano d'età, elegge fra i suoi membri a maggioranza assoluta, il Presidente.

Il Presidente ha la rappresentanza legale della Fondazione di fronte ai terzi ed in giudizio e svolge compiti di indirizzo e coordinamento.

Inoltre il Presidente:

- sorveglia il buon andamento amministrativo della Fondazione;
- cura l'osservanza dello statuto e ne promuove la riforma, qualora si renda necessario;
- adotta in caso di indifferibilità i provvedimenti da lui ritenuti necessari, sottoponendoli a ratifica del Consiglio nella prima riunione successiva.

Il Presidente è sostituito dal Vice Presidente ovvero dal Consigliere più anziano d'età nei casi di assenza o temporaneo impedimento.

Il Presidente nomina tra i membri del Consiglio di Amministrazione il Segretario.

ORGANO DI CONTROLLO

ARTICOLO 10

L'Organo di Controllo, anche monocratico, è nominato nei casi previsti dalla legge dai capifamiglia delle famiglie residenti ad Avano di Pezzaze.

I componenti dell'Organo di Controllo devono essere scelti tra le categorie dei soggetti di cui all'articolo 2397, comma II, del Codice Civile. Nel caso di Organo di Controllo collegiale, il predetto requisito deve essere posseduto da almeno uno dei suoi componenti.

L'Organo di Controllo dura in carica un quadriennio ed è rieleggibile.

L'Organo di Controllo vigila sull'osservanza della legge e dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, nonché sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento.

All'Organo di Controllo, inoltre, compete anche il monitoraggio dell'osservanza delle finalità solidaristiche e di utilità sociale, nonché, qualora previsto, attesta che il bilancio sociale sia stato redatto in conformità alla legge.

L'Organo di Controllo può, in qualsiasi momento, procedere ad atti di ispezione e di controllo, e a tal fine, può chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

All'Organo di Controllo spetta un'indennità di carica nel rispetto e nei limiti di cui all'art. 8 del D.Lgs. n. 117/2017 e s.m.i.

Al superamento dei limiti previsti dall'articolo 31, comma I, del D.Lgs. n. 117/2017, all'Organo di Controllo potrà essere affidata anche l'attività di revisione legale dei conti.

L'Organo di Controllo può partecipare, senza diritto di voto, alle riunioni del Consiglio di Amministrazione.

DURATA, TRASFORMAZIONE E SCIoglIMENTO

ARTICOLO 11

La Fondazione è costituita senza limiti di durata.

La sua estinzione ed il suo scioglimento sono regolati dagli articoli 27 e 28 del Codice Civile.

In caso di scioglimento della Fondazione, per qualunque causa, il patrimonio residuo sarà

devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio di cui all'articolo 45, comma 1, del D.Lgs. n. 117/2017 e s.m.i., e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri Enti del Terzo Settore individuati dal Consiglio di Amministrazione o, in mancanza, alla Fondazione Italia Sociale.

RINVIO

ARTICOLO 12

Per quanto non espressamente disposto nel presente Statuto, si applicano le norme del Codice Civile, le Leggi, le Circolari ed i Regolamenti in materia di Fondazioni.

NORMA TRANSITORIA

ARTICOLO 13

Le disposizioni del presente Statuto sono pienamente efficaci dalla data di approvazione dello Statuto stesso, ad eccezione di quelle che presuppongono l'iscrizione della Fondazione nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS) che entreranno in vigore a decorrere dall'iscrizione della Fondazione nel predetto registro.

F.TO: QUIRINO BONTACCHIO, BORGHETTI OMAR, MAFFINA FABRIZIO

GOFFREDO FERRARI

VI E' SIGILLO